**DECRETO SOSTEGNI-BIS – D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73: le principali misure in materia di lavoro.**

**Cassa integrazione straordinaria in deroga**

I datori di lavoro privati che, nel primo semestre dell’anno 2021, hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali, **domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga** per una durata massima di **26 settimane, nel periodo tra il 26 maggio e il 31 dicembre 2021, con una riduzione media oraria non superiore all’80 per cento**. Ai lavoratori interessati è riconosciuto un trattamento di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione persa e la relativa contribuzione figurativa.

**Proroga blocco dei licenziamenti e esonero dalle addizionali cig**

Per le aziende che a decorrere **dal 1° luglio 2021** **accedono ai trattamenti di cassa integrazione** ordinaria o straordinaria a seguito dell’emergenza Covid, è prevista **la proroga del divieto di licenziamento** per tutta la durata dei trattamenti fruiti entro il 31 dicembre 2021. Inoltre, dal 1° luglio le aziende che utilizzano la cassa integrazione ordinaria non dovranno pagare il contributo addizionale sulle integrazioni salariali.

**Contratto di rioccupazione**

Dal 1° luglio fino al 31 ottobre 2021 è prevista la possibilità di assumere con il nuovo contratto di rioccupazione, **un contratto di lavoro subordinato della durata di 6 mesi,** diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione. Al termine del periodo di sei mesi, le parti potranno recedere dal contratto, dando il preavviso, diversamente il contratto proseguirà a tempo indeterminato. Ai datori di lavoro che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione, verrà riconosciuto, **per un periodo massimo di 6 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi INPS**, fino a 6.000 euro su base annua, riparametrato su base mensile, **a condizione di non licenziare il lavoratore al termine del periodo di sei mesi e di non avere proceduto,** nei sei mesi precedenti l’assunzione, **a licenziamenti di lavoratori con medesimo livello nella stessa unità produttiva**. L’efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione Europea.

**Esonero contributivo aziende settore turismo commercio**

**Dal 26 maggio 2021 e** **fino al 31 dicembre 2021** ai datori di lavoro dei settori del turismo, stabilimenti termali e del commercio è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi INPS, nel **limite** del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Ai datori di lavoro che beneficeranno dell'esonero si applica il **divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2021.** L'esonero che è **cumulabile** con altri incentivi, è **subordinato** all'autorizzazione della Commissione UE.

**Indennità di disoccupazione Naspi**

Viene sospesa fino al 31 dicembre 2021 la riduzione mensile dell’indennità che avviene a partire dal 4° mese, pari al 3% dell’importo erogato, prevista dalla disciplina ordinaria della Naspi. Dal 1° gennaio 2022 l’importo della prestazione sarà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

**Contratto di espansione**

Viene allargata la platea dei potenziali beneficiari del contratto di espansione, alle imprese che hanno in forza almeno **100 dipendenti**. È uno strumento che consente il prepensionamento dei lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

**Indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo e lavoratori sportivi**

Ai lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASPI alla data del 26 maggio, è erogata un'ulteriore indennità pari a 1.600 euro. Anche ai collaboratori sportivi che hanno cessato o ridotto l’attività è concessa un’ulteriore indennità erogata dalla società Sport e Salute.